

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa – Campidano – Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° Lotto aggiudicati all'impresa Intercantieri Vittadello Spa – contratto di appalto rep n. 34139 del 18.11.2008 - Conferimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari dell'incarico di agire in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente

L'anno 2012, il giorno 28, del mese di maggio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio e Decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012;

Vista la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, con la quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna (Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna;

Vista la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

Vista la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

Vista la L.R. 13.11.1998, n° 31 di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.;

Vista la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale;

Vista la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

Vista la Delibera CdA dell'Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa, la dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale", successivamente integrata e parzialmente modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 del 11.12.2009;

Vista la Delibera CdA n. 57/09 del 28.07.2009 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 agosto 2009 e per un quinquennio;

Vista la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio;

Viste le delibere dalla n. 66 alla n. 69 e dalla n. 72 alla n. 74 del 29 ottobre 2008, e n. 22 del 23.03.2009 con le quali il CdA ha attribuito ai dipendenti di categoria D, le funzioni temporanee di Direttore di Servizio, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della L.R. 4 maggio 2006 n. 4 e successive modifiche, sino alla scadenza del 31.7.2009, prorogata sino al 31.7.2011 con delibera CdA n. 58/09 del 28.7.2009, successivamente prorogata al 31.10.2012 con la Delibera CdA n. 52/10 del 28.09.2010;

Visto l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale;

Dato atto che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Roberto Silvano;


Visti la delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche; - Direttore del Servizio Gestione Sud; - Staff della Direzione Generale, art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998;

Viste le delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 20 febbraio 2012 con cui sono state attribuite le funzioni temporanee di direttore del Servizio Affari Generali a funzionario di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 20 febbraio 2012;

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Vista la delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio 2012 e il decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012 con cui è stato prorogato il regime commissariale dell'Ente e nominato il dott. Davide Galantuomo Commissario Straordinario per sei mesi;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 23/12 del 15 marzo 2012 concernente "Approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014" resa esecutiva dalla G.R. con delibera n. 20/39 del 15 maggio 2012 esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale, mentre, in merito al Bilancio pluriennale 2012-2014, la stessa G.R. ha sospeso il parere, condizionando l'esame del Bilancio pluriennale alle modifiche che saranno apportate in seguito alla conclusione dell'iter di definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2012 (con la stessa delibera la G.R. ha invitato l'Ente ad adeguare, entro 30 giorni, alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e di personale);

Vista la proposta del Servizio Affari Generali e della Direzione Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Costruzioni n° 1157 del 26.11.2007 è stato autorizzato l'esperimento di una gara pubblica mediante procedura aperta per l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 07.08.2007 n° 5, per un importo complessivo a corpo di € 11.503.153,07 + IVA di cui € 11.249.153,07 + IVA soggetti a ribasso (€ 11.049.153,07 + IVA per lavori e € 200.000,00 +IVA per gli oneri di progettazione esecutiva) e € 254.000,00 + IVA per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Costruzioni n° 706 del 21 luglio 2008, diventata esecutiva per decorrenza dei termini, i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Intercantieri Vittadello per un importo netto di 7.769.452, 55 + IVA, oltre euro 254.000,000 + IVA quale compenso per oneri di sicurezza;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Costruzioni n° 935 del 01.09.2008, veniva autorizzata la consegna sotto le riserve di legge dell'attività per l'esecuzione delle procedure espropriative fino alla immissione in possesso;
- in data 18.11.2008 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 34139 Racc.19603;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell'Assessorato LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna n. 4681/223 del 05.02.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe redatto dall'impresa Intercantieri Vittadello;
- previa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, i lavori sono stati consegnati in data 08.04.2010 e dovevano essere ultimati il 28.11.2011;
- con l'atto aggiuntivo n° 1 stipulato in data 18.03.2010, registrato a Cagliari il 24.03.2010 al n°663, rep. n° 36861 – raccolta n° 21535, l'impresa Intercantieri Vittadello si è impegnata ad eseguire i lavori in oggetto con le modalità indicate nel contratto principale e in conformità al progetto esecutivo redatto dalla stessa impresa per un importo complessivo di € 8.234.357,74 di cui € 7.567.476,36 per lavori e procedure espropriative, € 172.667,50 per oneri di capitolato, € 138.134,00 per spese di progettazione esecutiva ed € 356.079,88 per oneri di sicurezza;
- con le riserve iscritte dall'Impresa in calce alla firma dello stato di avanzamento lavori n° 3 in data 8.07.2011, l'importo delle stesse determinava il superamento della soglia del 10% dell'importo contrattuale e, pertanto, il RUP, con nota 15714 del 13.12.2011 comunicava all'impresa Intercantieri Vittadello l'avvio del procedimento ex articolo 240 del D.Lgs. 163/2006, una volta verificate le condizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Contestualmente l'impresa veniva invitata a presentare, qualora l'avesse ritenuto necessario, una eventuale memoria integrativa utile alla formulazione della proposta di accordo bonario;
- considerato che l'importo netto contrattuale risultava inferiore a dieci milioni di euro, il responsabile unico del procedimento, ai sensi del comma 14 dell'articolo 240 citato, si è avvalso della facoltà di non nominare la commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo.
- su richiesta dell'appaltatore di una proroga del tempo contrattuale di 124 giorni, venne disposta con l'atto aggiuntivo rep.663 del 09.02.2011 la novazione del tempo contrattuale con fissazione della data di ultimazione a tutto il 30.04.2012;
- con lo stesso atto l'impresa Vittadello rinunciava in via definitiva alle riserve n. 1,2,3,5 e, anche con la suddetta rinuncia, l'importo complessivo delle riserve, superava il 10% dell'importo contrattuale;
- il Responsabile Unico del Procedimento, non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta di presentazione di ulteriori memorie da parte dell'Impresa Vittadello, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori, analizzata in linea di diritto e nel merito la riserva n. 4, con nota n° 2385 del 24.02.2012 informava l'Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A. della decisione di non procedere alla

formulazione di una proposta di accordo bonario sulla riserva n. 4 apposta sul registro di contabilità dei lavori di "Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa – Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso – Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro. Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto" in quanto la suddetta riserva risulta infondata di fatto e di diritto;

- in data 13.03.2012, i sensi del comma 12 dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 il RUP comunicava tale decisione all'Amministrazione dell'ENAS per i provvedimenti di competenza;

- in data 29.03.2012 perveniva all'ENAS (prot. 4088 del 30.03.2012) una richiesta di proroga di 103 giorni che protraesse la scadenza contrattuale dal 30.04.2012 a 11.8.2012.

- in data 02.02.2012 alla chiusura del 4° stato d'avanzamento, il registro di contabilità è stato firmato con una generica "firma con riserva" e successivamente in data 16.02.2012 sono state esplicitate le riserve; in particolare è stata rivalutata la riserva n. 4, già oggetto della procedura di accordo bonario avviata il 13.12.2011, ed inserite le riserve 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per complessivi euro 8.809.426,95;

- con atto di significazione e diffida notificato in data 12.04.2012 l'Appaltatrice invitava l'Ente a provvedere entro 15 giorni:

- ad attivare la procedura di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di definire tutte le riserve da essa iscritte;
- a contabilizzare i lavori eseguiti dall'Appaltatrice nella loro effettiva consistenza e quantità;
- a corrispondere, di conseguenza, all'Appaltatrice, il corrispettivo dei lavori realmente eseguiti così come indicati nelle riserve iscritte in contabilità;

preavvertendo, inoltre, che in difetto di esatto e puntuale adempimento, oltreché in mancanza di riconduzione del contratto ad equità entro il termine essenziale assegnato, lo stesso sarebbe stato inteso dall'impresa appaltatrice medesima risolto di diritto per cause imputabili alla Stazione Appaltante;

- in data 19.04.2012 il RUP con nota ENAS 5045 comunicava all'Impresa Intercantieri Vittadello il diniego alla concessione di una proroga del termine contrattuale in quanto la richiesta (del 20.03.2012) risultava del tutto immotivata;

- in data 23.04.2012 con nota Enas prot. n.5173 il RUP comunicava all'appaltatore, previo riepilogo delle decisioni assunte con riguardo alle richieste formulate, il mancato raggiungimento del limite di valore delle riserve nel dieci per cento dell'importo contrattuale e che pertanto non avrebbe dato corso, ai sensi del comma 4 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, alla procedura di accordo bonario;

- pertanto, con nota in data 2 maggio 2012, assunta al prot. Enas n. 5614 del 03.05.2012, l'impresa Appaltatrice comunicava formalmente all'Ente che in forza dell'inutile decorso del termine assegnato, il contratto d'appalto doveva intendersi risolto di diritto - fermo restando il proprio diritto al risarcimento di tutti i maggiori oneri e danni subiti - e, comunicava, inoltre, di voler conseguentemente precedere allo sgombero del cantiere;

- accertato che l'impresa Vittadello aveva interrotto le lavorazioni in cantiere, l'ENAS con nota prot. n. 6420 del 17/05/2012 dava disposizioni per la corretta messa in sicurezza del cantiere;

Rilevato che:

- la risoluzione di diritto pronunciata unilateralmente dall'impresa è assolutamente infondata, per la mancanza, sia in fatto che in diritto, dei presupposti richiesti per operatività dell'istituto in parola;

- pertanto, con nota prot. Enas n. 6211 del 15.05.2012, l'Ente ha contestato integralmente l'efficacia delle risoluzioni di diritto pronunciate dall'impresa, preavvisandola del proprio intendimento di ricorrere all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della citata risoluzione di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni e dei maggiori oneri subiti e subendi e contestualmente, diffidando l'impresa a rilasciare unilateralmente il cantiere, in assenza della redazione in contraddittorio dello stato di consistenza dei lavori;

Ritenuto, pertanto, necessario - per quanto sopra - affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato l'incarico di agire in giudizio al fine di tutelare gli interessi dell'Enas, provvedendo all'impugnazione della risoluzione di diritto pronunciata unilateralmente dall'Impresa Vittadello per farne dichiarare l'inefficacia e la conseguente condanna dell'Impresa al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri già derivati e che deriveranno dall'ingiustificato inadempimento;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA



di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari l'incarico tutelare in via giudiziaria gli interessi dell'Enas sperando tutte le azioni necessarie al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della risoluzione di diritto del contratto in oggetto attuata ingiustificatamente e arbitrariamente dall'Impresa Intercantieri Vittadello Spa con nota prot. Enas n. 6211 del 15.05.2012, fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri subiti e subendi.


La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Roberto Silvano rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Roberto Silvano



SAG/SL/MP
SAG/SL/MC
SAG/DIR/VP

